Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 286 del 10 dicembre 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 dicembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 115

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso speciale pubblico, per esami, a venti posti nel profilo professionale di ragioniere, sesta qualifica funzionale.

Concorso speciale pubblico, per esami, a trentanove posti nel profilo professionale di assistente tecnico di laboratorio di analisi sesta qualifica funzionale.

Concorso speciale pubblico, per esami, a settantuno posti nel profilo professionale di assistente tecnico agrario sesta qualifica funzionale.

Concorso speciale pubblico, per esami, a trentadue posti nel profilo professionale di operatore amministrativo contabile, quinta qualifica funzionale.

Concorso speciale pubblico, per esami, a quarantasette posti nel profilo professionale di addetto ai terminali evoluti, quinta qualifica funzionale.

Concorso speciale pubblico, per esami, a trentotto posti nel profilo professionale di agente ausiliario di laboratorio tecnico, quarta qualifica funzionale.

Concorso speciale pubblico, per esami, a ventotto posti nel profilo professionale di coadiutore, quarta qualifica funzionale.

Concorso speciale pubblico, per esami, a cinquantadue posti nel profilo professionale di dattilografo, quarta qualifica funzionale.

Concorso pubblico, per esami, a quarantotto posti nel profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, terza qualifica funzionale, per gli uffici del servizio repressioni frodi.

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti nel profilo professionale di addetto alle lavorazioni agrarie, terza qualifica funzionale.

Concorso pubblico, per esami, a diciotto posti nel profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, terza qualifica funzionale, per gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

Concorso pubblico per esami, a sette posti nel profilo professionale di conducente di automezzi, terza qualifica funzionale.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso speciale pubblico, per esami, a venti posti nel profilo professionale di ragioniere, sesta qualifica funzionale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, concernente l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462 che, nello stabilire misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, ha istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Ispettorato centrale repressione frodi, articolato anche in uffici periferici, determinando, nell'annessa tabella *A*, le relative dotazioni organiche ed ha potenziato gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, ampliando nell'annessa tabella *B* i contingenti organici del personale;

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1986 con il quale vengono istituiti gli uffici periferici del menzionato ispettorato con l'indicazione delle relative sedi;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, del precitato decreto-legge n. 282/86 è stato determinato nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla tabella *A*, il numero degli addetti all'ispettorato centrale ed agli uffici periferici del servizio repressione frodi agro-alimentari con le relative qualifiche;

Visto il decreto interministeriale 9 settembre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del più volte citato decreto-legge n. 282/86 è stato stabilito, nei limiti delle dotazioni organiche complessive delle singole carriere di cui alla menzionata tabella *B*, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e sperimentazione agraria con la specificazione delle relative qualifiche;

Considerato che, giusto il disposto dell'art. 12 del ripetuto decreto-legge n. 282/86 si deve procedere, mediante pubblico concorso, alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali sopraindividuate, anche in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i concorsi per le diverse qualifiche funzionali debbono necessariamente essere preceduti dalla individuazione dei profili professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/84, tenendo conto, ai fini dell'ammissione, degli specifici titoli di studio, di preparazione e di esperienza professionale ivi prescritti, onde pervenire al reclutamento di personale in grado di adempiere, con competenza ed immediatezza, ai particolari compiti cui verrà destinato;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di indire concorsi speciali per la copertura dei posti disponibili nella carriera di concetto di cui alle tabelle *A* e *B* del citato decreto-legge n. 282/86, secondo le modalità contenute nell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, richiamate dal comma quarto dell'art. 12 dello stesso decreto-legge;

Atteso che gli articoli 9, 12 e 14 della citata legge n. 312/80 non trovano applicazione in quanto subordinati all'attuazione del disposto di cui all'art. 10 della ripetuta legge n. 312;

Vista la disponibilità di organico nel profilo professionale di ragioniere, sesta qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a venti posti nel profilo professionale di ragioniere, sesta qualifica funzionale, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alle tabelle organiche del servizio repressione frodi (posti diciotto) e degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (posti due), secondo le modalità di svolgimento contenute nell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi del servizio repressione frodi e degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria:

Amministrazione centrale - servizio repressione frodi	posti	2
Uffici periferici - servizio repressione frodi:		
sede di Torino	»	1
sede di Asti	»	2
sede di Milano	»	1
sede di San Michele all'Adige	»	1
sede di Conegliano	»	1
sede di Genova	»	1
sede di Modena	»	1
sede di Pisa	»	1
sede di Ancona	»	1
sede di Pescara	»	1
sede di Pontecagnano	»	1
sede di Bari	»	1
sede di Lecce	»	1
sede di Palermo	»	1
sede di Cagliari	»	1
Istituto sperimentale per la floricoltura - sede di Sanremo	»	1
Istituto sperimentale per il tabacco - sede di Scafati	»	1

La destinazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria verrà effettuata secondo l'ordine della stessa, tenuto conto delle preferenze espresse da ciascun candidato nella domanda di ammissione. A tal fine i concorrenti dovranno elencare nella domanda medesima, in ordine di gradimento, le sedi sopraindicate. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione non è ammessa alcuna aggiunta o variazione.

Il candidato che nella domanda di ammissione non indicherà alcuna sede sarà assegnato, osservato l'ordine della graduatoria, ad una delle sedi vacanti.

Coloro che sono nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di disporre eventuali trasferimenti per inderogabili esigenze di servizio, o/e per ragioni di prestigio dell'ufficio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto tecnico commerciale;

b) abilitazione all'esercizio della professione (in ragioneria);

c) conoscenza di una lingua straniera, inglese o francese, a scelta del candidato;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle leggi vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

e) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione disporrà in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono apporre in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice «1A»; il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti culturali indicati nel precedente art. 2;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico;

11) il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti;

12) l'indicazione della lingua straniera prescelta;

13) le sedi di servizio in ordine di preferenza nelle quali, se vincitori, intendono essere destinati.

I menzionati titoli di preferenza o di precedenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, mentre, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà costituita a termini delle vigenti norme.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in un serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione richiesto per la partecipazione al concorso e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di cui alla declaratoria del profilo professionale contrassegnato al n. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1984, n. 1219, al quale si riferisce il concorso.

La prova di esame ha la durata di 50 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento di cui al comma successivo nel luogo, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 6 febbraio 1987*

I seguenti documenti di riconoscimento sono considerati validi:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli di preferenza o di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente il presidente della commissione autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro e dal segretario della commissione.

I pieghi vengono consegnati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso con il presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli di preferenza o di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati alla sede di servizio rispettando le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati d'ufficio ad una sede di servizio con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova nel profilo professionale di ragioniere, sesta qualifica funzionale e sono destinati ad assumere servizio nella sede loro assegnata con le modalità di cui all'art. 1 del presente bando, entro il termine di venti giorni dalla ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, dovranno essere, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato, rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I medesimi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui al successivo art. 12 del presente decreto nei termini e con le modalità stabilite nel medesimo articolo.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, in caso di giudizio sfavorevole.

Art. 12.

I nuovi assunti devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro il primo mese di servizio i sottoindicati documenti redatti su carta bollata:

a) diploma in originale o copia autenticata dello stesso, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo di studio, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica e completato delle indicazioni della data del suo conseguimento. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

c) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, debbono presentare, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

d) certificato di cittadinanza italiana; tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale;

g) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare; tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune o se assegnati alla leva marittima della capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

h) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve, altresì, contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *h)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) diploma di istituto tecnico commerciale e diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che e stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di godimento dei diritti politici di cui alla lettera *e)*.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

Il certificato medico, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e quello generale del casellario giudiziale dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione.

Art. 13.

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12 accertate dall'ufficio concorsi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito avviso.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I vincitori del concorso dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova e, anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di formazione professionale a carattere regionale, il cui esito concorrerà a costituire elemento di giudizio ai fini del superamento della prova stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1986
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 170

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

CODICE CONCORSO I A

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto..
nato a .... il ....
residente in .... via ....
c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso a venti posti nel profilo professionale di ragioniere, sesta qualifica funzionale.

Dichiara di:

essere in possesso del diploma di istituto tecnico commerciale ....

essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ....;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo: ....
eventuale recapito telefonico: prefisso .... numero ....

Dichiara di scegliere la seguente lingua straniera ....

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza ....

Elenco delle sedi di servizio in ordine di preferenza: ....

....

Data, ...

Firma ....

N.B. — I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

86A9335

Concorso speciale pubblico, per esami, a trentanove posti nel profilo professionale di assistente tecnico di laboratorio di analisi sesta qualifica funzionale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, concernente l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462 che, nello stabilire misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Ispettorato centrale repressione frodi articolato anche in uffici periferici, determinando, nell'annessa tabella *A*, le dotazioni organiche nell'ambito delle varie qualifiche funzionali;

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1986, con il quale vengono istituiti gli uffici periferici del menzionato ispettorato con l'indicazione delle relative sedi di servizio;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, del precitato decreto-legge n. 282/86 è stato determinato nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla tabella *A*, il numero degli addetti all'ispettorato centrale ed agli uffici periferici del servizio repressione frodi agro alimentari con le relative qualifiche;

Considerato che, giusto il disposto dell'art. 12 del ripetuto decreto-legge n. 282/86 si deve provvedere, mediante concorso pubblico, alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali sopraindividuate, anche in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i concorsi per le diverse qualifiche funzionali debbono necessariamente essere preceduti dalla individuazione dei profili professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/84, tenendo conto, ai fini dell'ammissione, degli specifici titoli di studio, di preparazione e di esperienza professionale ivi prescritti, onde pervenire al reclutamento di personale in grado di adempiere, con competenza ed immediatezza, ai particolari compiti cui verrà destinato;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di indire concorsi speciali per la copertura dei posti disponibili nella carriera di concetto di cui alla tabella *A* del citato decreto-legge n. 282/86, secondo le modalità di svolgimento contenute nell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, richiamata dal quarto comma dell'art. 12 dello stesso decreto-legge;

Atteso che gli articoli 9, 12 e 14 della citata legge n. 312/80 non trovano applicazione in quanto subordinati all'attuazione del disposto di cui all'art. 10 della ripetuta legge n. 312;

Vista la disponibilità di organico nel profilo professionale di assistente tecnico di laboratorio di analisi - sesta qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a trentanove posti nel profilo professionale di assistente tecnico di laboratorio di analisi, sesta qualifica funzionale, del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alla tabella organica del servizio repressione frodi, secondo le modalità di svolgimento contenute nell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi del servizio repressione frodi:

Amministrazione centrale	posti	2
Ufficio periferico di Torino	»	2
Ufficio periferico di Asti	»	2
Ufficio periferico di Milano	»	2
Ufficio periferico di San Michele all'Adige	»	1
Ufficio periferico di Conegliano	»	2
Ufficio periferico di Genova	»	2
Ufficio periferico di Modena	»	2
Ufficio periferico di Bologna	»	2
Ufficio periferico di Firenze	»	2
Ufficio periferico di Pisa	»	1
Ufficio periferico di Perugia	»	1
Ufficio periferico di Ancona	»	1
Ufficio periferico di Pescara	»	2
Ufficio periferico di Roma	»	2
Ufficio periferico di Portici	»	2
Ufficio periferico di Pontecagnano	»	1
Ufficio periferico di Bari	»	1
Ufficio periferico di Lecce	»	1
Ufficio periferico di Cosenza	»	2
Ufficio periferico di Catania	»	2
Ufficio periferico di Palermo	»	2
Ufficio periferico di Cagliari	»	2

La destinazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria verrà effettuata secondo l'ordine della stessa, tenuto conto delle preferenze espresse da ciascun candidato nella domanda di ammissione. A tal fine i concorrenti dovranno elencare nella domanda medesima, in ordine di gradimento, le sedi sopraindicate. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione non è ammessa alcuna aggiunta o variazione.

Il candidato che nella domanda di ammissione non indicherà alcuna sede sarà assegnato, osservato l'ordine della graduatoria, ad una delle sedi vacanti.

Coloro che sono nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di disporre eventuali trasferimenti per inderogabili esigenze di servizio, o/e per ragioni di prestigio dell'ufficio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto tecnico industriale per la chimica industriale o altro diploma equivalente;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle leggi vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione disporrà in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono apporre in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice «7A»; il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico;

11) il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti;

12) le sedi di servizio in ordine di preferenza nelle quali, se vincitori, intendono essere destinati.

I menzionati titoli di preferenza o di precedenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, mentre, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà costituita a termini delle vigenti norme.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in un serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione richiesto per la partecipazione al concorso e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di cui alla declaratoria del profilo professionale contrassegnato al n. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1984, n. 1219, al quale si riferisce il concorso.

La prova di esame ha la durata di 50 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento di cui al comma successivo nel luogo, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 6 febbraio 1987.*

I seguenti documenti di riconoscimento sono considerati validi:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali o di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente il presidente della commissione autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione.

I pieghi vengono consegnati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso con il presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli di preferenza o di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati alla sede di servizio rispettando le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati d'ufficio ad una sede di servizio con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova nel profilo professionale di assistente tecnico di laboratorio di analisi sesta qualifica funzionale e sono destinati ad assumere servizio nella sede loro assegnata con le modalità di cui all'art. 1 del presente bando, entro il termine di venti giorni dalla ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, dovranno essere, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato, rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I medesimi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui al successivo art. 12 del presente decreto nei termini e con le modalità stabilite nel medesimo articolo.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, in caso di giudizio sfavorevole.

Art. 12.

I nuovi assunti devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro il primo mese di servizio i sottoindicati documenti redatti su carta bollata:

a) diploma in originale o copia autenticata dello stesso, indicato nell'art. 2 del presente bando. In caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo di studio, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica e completato dalle indicazioni della data del suo conseguimento. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, debbono presentare, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana; tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare; tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune o se assegnati alla leva marittima della capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

g) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve, altresì, contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) diploma di istruzione secondaria superiore indicato all'art. 2.

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale,

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che e stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di godimento dei diritti politici di cui alla lettera *d)*.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

Il certificato medico, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e quello generale del casellario giudiziale dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione.

Art. 13.

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12 accertate dall'ufficio concorsi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito avviso.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I vincitori del concorso dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova e, anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di qualificazione della durata non inferiore a cinque mesi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1986
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 171

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

CODICE CONCORSO 7 A

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto..
nato a .... il ....
residente in .... via ....
c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso a trentanove posti nel profilo professionale di assistente di laboratorio di analisi, sesta qualifica funzionale.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio ....
....

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ....;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo: ...
eventuale recapito telefonico: prefisso ... numero ...

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza ...

Elenco delle sedi di servizio in ordine di preferenza: ...

...

Data, ...

Firma ...

N.B. — I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.
La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

86A9336

Concorso speciale pubblico, per esami, a settantuno posti nel profilo professionale di assistente tecnico agrario sesta qualifica funzionale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, concernente l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462 che, nello stabilire misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, ha istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Ispettorato centrale repressione frodi, articolato anche in uffici periferici, determinando, nell'annessa tabella *A*, le relative dotazioni organiche ed ha potenziato gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, modificandone gli organici di personale nell'annessa tabella *B;*

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1986 con il quale vengono istituiti gli uffici periferici del menzionato ispettorato con l'indicazione delle relative sedi;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, del precitato decreto-legge n. 282/86 è stato stabilito, nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla tabella *A*, il numero degli addetti all'ispettorato centrale ed agli uffici periferici del servizio repressione frodi con le relative qualifiche funzionali;

Visto il decreto interministeriale 9 settembre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del più volte citato decreto-legge n. 282/86 è stato stabilito, nei limiti delle dotazioni organiche complessive delle singole carriere di cui alla menzionata tabella *B*, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e sperimentazione agraria con la specificazione delle relative qualifiche;

Considerato che, giusto il disposto dell'art. 12 del ripetuto decreto-legge n. 282/86 si deve procedere, mediante pubblico concorso, alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali sopraindividuate, anche in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i concorsi per le diverse qualifiche funzionali debbono necessariamente essere preceduti dalla individuazione dei profili professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/84, tenendo conto, ai fini dell'ammissione, degli specifici titoli di studio, di preparazione e di esperienza professionale ivi prescritti, onde pervenire al reclutamento di personale in grado di adempiere, con competenza ed immediatezza, ai particolari compiti cui verrà destinato;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di indire concorsi speciali per la copertura dei posti disponibili nella carriera di concetto di cui alle tabelle *A* e *B* del citato decreto-legge n. 282/86, secondo le modalità contenute nell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, richiamata dal comma quarto dell'art. 12 dello stesso decreto-legge;

Atteso che gli articoli 9, 12 e 14 della citata legge n. 312/80 non trovano applicazione in quanto subordinati all'attuazione del disposto di cui all'art. 10 della ripetuta legge n. 312;

Vista la disponibilità di organico nel profilo professionale di assistente tecnico agrario, sesta qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a settantuno posti nel profilo professionale di assistente tecnico agrario sesta qualifica funzionale, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alle tabelle organiche del servizio repressione frodi (posti cinquantasei) e degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (posti quindici), secondo le modalità di svolgimento contenute nell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi del servizio repressione frodi e degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria:

Amministrazione centrale - servizio repressione frodi	posti	4
Uffici periferici - servizio repressione frodi:		
sede di Torino	»	2
sede di Asti	»	3
sede di Milano	»	6
sede di San Michele all'Adige	»	2
sede di Conegliano	»	4
sede di Genova	»	3
sede di Modena	»	4
sede di Bologna	»	4
sede di Firenze	»	3
sede di Pisa	»	3
sede di Perugia	»	4
sede di Ancona	»	1
sede di Roma	»	3
sede di Bari	»	2
sede di Lecce	»	2
sede di Cosenza	»	1
sede di Palermo	»	4
sede di Cagliari	»	1
Istituto sperimentale per la patologia vegetale sede di Roma	»	1

Istituto sperimentale agronomico - sezione operativa periferica di Metaponto . . . . posti 1

Istituto sperimentale per la meccanizzazione - sezione operativa periferica di Treviglio . . . . » 1

Istituto sperimentale per la zootecnia - sezione operativa periferica di Cremona . . . . » 1

Istituto sperimentale per la cerealicoltura - sezione operativa periferica di Bergamo . . . . » 1

Istituto sperimentale per la cerealicoltura - sezione operativa periferica di Catania. . . . . » 1

Istituto sperimentale per le colture foraggere - sede di Lodi . . . . » 2

Istituto sperimentale per l'orticoltura - sede di Pontecagnano. . . . . » 2

Istituto sperimentale per le colture industriali - sede di Bologna . . . . » 2

Istituto sperimentale per l'olivicoltura - sezione operativa periferica di Spoleto . . . . » 1

Istituto sperimentale per l'agrumicoltura - sede di Acireale . . . . » 1

Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli - sede di Milano . . . . » 1

La destinazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria verrà effettuata secondo l'ordine della stessa, tenuto conto delle preferenze espresse da ciascun candidato nella domanda di ammissione. A tal fine i concorrenti dovranno elencare nella domanda medesima, in ordine di gradimento, le sedi sopraindicate. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione non è ammessa alcuna aggiunta o variazione.

Il candidato che nella domanda di ammissione non indicherà alcuna sede sarà assegnato, osservato l'ordine della graduatoria, ad una delle sedi vacanti.

Coloro che sono nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di disporre eventuali trasferimenti per inderogabili esigenze di servizio, o/e per ragioni di prestigio dell'ufficio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di perito agrario;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle leggi vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione disporrà in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono apporre in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice «8A»; il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il diploma posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico;

11) il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti;

13) le sedi di servizio in ordine di preferenza nelle quali, se vincitori, intendono essere destinati.

I menzionati titoli di preferenza o di precedenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, mentre, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà costituita a termini delle vigenti norme.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione richiesto per la partecipazione al concorso e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di cui alla declaratoria del profilo professionale contrassegnato al n. 250 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1984, n. 1219, al quale si riferisce il concorso.

La prova di esame ha la durata di 50 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento di cui all'articolo successivo, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 6 febbraio 1987.*

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali o di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente il presidente della commissione esaminatrice del concorso stesso autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione.

I pieghi vengono consegnati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per essere ammessi a sostenere la prova attitudinale i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso con il presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali o di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati alla sede di servizio rispettando le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati d'ufficio ad una sede di servizio con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova nel profilo professionale di assistente tecnico agrario, sesta qualifica funzionale e sono destinati ad assumere servizio nella sede loro assegnata con le modalità di cui all'art. 1 del presente bando, entro il termine di venti giorni dalla ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei Conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, dovranno essere, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato, rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I medesimi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui al successivo art. 12 del presente decreto nei termini e con le modalità stabilite nel medesimo articolo.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, in caso di giudizio sfavorevole.

Art. 12.

I nuovi assunti devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - via XX Settembre n. 20 - Roma, entro il primo mese di servizio i sottoindicati documenti redatti su carta bollata:

a) diploma in originale o copia autenticata dello stesso, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del

suddetto titolo di studio, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica e completato delle indicazioni della data del suo conseguimento. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, debbono presentare, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana; tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare; tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune o se assegnati alla leva marittima dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

g) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve, altresì, contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) diploma di perito agrario;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di godimento dei diritti politici di cui alla lettera *d)*.

Il certificato medico, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e quello del casellario giudiziale dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

Art. 13.

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12 accertate dall'ufficio concorsi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito avviso.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I vincitori del concorso dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova e, anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di formazione professionale a carattere regionale, il cui esito concorrerà a costituire elemento di giudizio ai fini del superamento della prova stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1986
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 175

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

CODICE CONCORSO 8 A

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto..
nato a .... il ....
residente in .... via ....
c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso a settantuno posti nel profilo professionale di assistente tecnico, sesta qualifica funzionale.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio ....
....

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ....;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo: ....
eventuale recapito telefonico: prefisso .... numero ....

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza ....

Elenco delle sedi di servizio in ordine di preferenza con l'indicazione del relativo ufficio: ....

....

Data, ...

Firma ....

N.B. — I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.
La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

86A9337

Concorso speciale pubblico, per esami, a trentadue posti nel profilo professionale di operatore amministrativo contabile, quinta qualifica funzionale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 concernente l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462 che, nello stabilire misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Ispettorato centrale repressione frodi articolato anche in uffici periferici determinando, nell'annessa tabella A, le dotazioni organiche nell'ambito delle varie qualifiche funzionali;

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1986, con il quale vengono istituiti gli uffici periferici del menzionato Ispettorato con l'indicazione delle relative sedi di servizio;

Visto il decreto interministeriale, 23 ottobre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, del precitato decreto-legge n. 282/86 è stato determinato, nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla tabella *A*, il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici periferici del servizio repressione frodi agro-alimentari con le relative qualifiche;

Considerato che, giusto il disposto dell'art. 12 del ripetuto decreto-legge n. 282/86 si deve provvedere, mediante concorso speciale pubblico alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali sopraindividuate, anche in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i concorsi per le diverse qualifiche funzionali debbono necessariamente essere preceduti dalla individuazione dei profili professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/84, tenendo conto, ai fini dell'ammissione, degli specifici titoli di studio, di preparazione e di esperienza professionale ivi prescritti, onde pervenire al reclutamento di personale in grado di adempiere, con competenza ed immediatezza ai particolari compiti cui verrà destinato;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di indire concorsi speciali per la copertura dei posti disponibili nella carriera esecutiva, di cui alla tabella *A* del citato decreto-legge n. 282/86 secondo le modalità contenute nell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, richiamata dal quarto comma dell'art. 12 dello stesso decreto-legge;

Atteso che gli articoli 9, 12 e 14 della citata legge numero 312/80 non trovano applicazione in quanto subordinati all'attuazione del disposto di cui all'art. 10 della ripetuta legge n. 312;

Vista la disponibilità di organico nel profilo professionale di operatore amministrativo contabile, quinta qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a trentadue posti nel profilo professionale di operatore contabile, quinta qualifica funzionale, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui alla tabella organica del servizio repressione frodi, secondo le modalità di svolgimento contenute nell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi del servizio repressione frodi:

Amministrazione centrale - servizio repressione frodi . . .	posti 3
Uffici periferici - servizio repressione frodi:	
sede di Torino	» 1
sede di Asti	» 1
sede di Milano	» 1
sede di San Michele all'Adige	» 1
sede di Conegliano	» 2
sede di Genova	» 2
sede di Modena	» 2
sede di Bologna	» 2
sede di Firenze	» 1
sede di Pisa	» 1
sede di Perugia	» 2
sede di Ancona	» 1
sede di Pescara	» 1
sede di Roma	» 1
sede di Portici	» 1
sede di Pontecagnano	» 1
sede di Bari	» 1
sede di Lecce	» 1
sede di Cosenza	» 1
sede di Catania	» 2
sede di Palermo	» 2
sede di Cagliari	» 1

La destinazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria verrà effettuata secondo l'ordine della stessa, tenuto conto delle preferenze espresse da ciascun candidato nella domanda di ammissione. A tal fine i concorrenti dovranno elencare nella domanda medesima, in ordine di gradimento, le sedi soprindicate. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione non è ammessa alcuna aggiunta o variazione.

Il candidato che nella domanda di ammissione non indicherà alcuna sede sarà assegnato, osservato l'ordine della graduatoria, ad una delle sedi vacanti.

Coloro che sono nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici di destinazione per un periodo, non inferiore a cinque anni, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di disporre eventuali trasferimenti per inderogabili esigenze di servizio, o/e per ragioni di prestigio dell'ufficio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di istruzione professionale considerato equipollente;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle leggi vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione disporrà in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - concorsi - Via XX Settembre n. 20, Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono apporre in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice "5 A" il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto.

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi:

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico;

11) il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti;

12) le sedi di servizio in ordine di preferenza nelle quali, se vincitori, intendono essere destinati.

I menzionati titoli di preferenza o di precedenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano la esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, mentre, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà costituita a termini delle vigenti norme.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione richiesto per la partecipazione al concorso e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di cui alla declaratoria del profilo professionale contrassegnato al n. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1984, n. 1219 al quale si riferisce il concorso.

La prova di esame ha la durata di 50 minuti.

La prova di esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento di cui al comma successivo, nel luogo, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 6 febbraio 1987*

I seguenti documenti di riconoscimento sono considerati validi:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempienti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo e indica gli enventuali titoli di preferenza o di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente il presidente della commissione autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro e dal segretario della commissione.

I pieghi vengono consegnati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essi inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso con il presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali o di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati alla sede di servizio rispettando le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad una sede di servizio con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Art. 11

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova nel profilo professionale di operatore amministrativo contabile, quinta qualifica funzionale e sono destinati ad assumere servizio nella sede loro assegnata con le modalità di cui all'art. 1 del presente bando, entro il termine di venti giorni dalla ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizi rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, dovranno essere,comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato, rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I medesimi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui al successivo art. 12 del presente decreto nei termini e con le modalità stabilite nel medesimo articolo.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, in caso di giudizio sfavorevole.

Art. 12.

I nuovi assunti devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro il primo mese di servizio i sottoindicati documenti redatti su carta bollata:

a) diploma in originale o copia autenticata dello stesso, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo di studio, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica e completo delle indicazioni della data del suo conseguimento. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenete la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, debbono presentare, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana; tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare; tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune o, se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.
I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

g) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante *al servizio continuativo ed incondizionato* nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve, altresì, contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.
L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) titolo di studio indicato nell'art. 2;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale:

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica dell'impiego e che e stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art 7 della legge 25 luglio 1956, n 837.

5) certificato di godimento dei diritti politici di cui alla lettera *d)*

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

Il certificato medico, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e quello del casellario giudiziale dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione.

Art. 13.

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12 accertate dall'ufficio concorsi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito avviso.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I vincitori del concorso dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova e, anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di formazione professionale a carattere regionale, il cui esito concorrerà a costituire elemento di giudizio ai fini del superamento della prova stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1986
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 172

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

CODICE CONCORSO 5A

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 ROMA

Il sottoscritto..
nato a .... il ....
residente in .... via ....
c.a.p .... chiede di partecipare al concorso a trentadue posti nel profilo professionale di operatore amministrativo contabile, quinta qualifica funzionale.

Dichiara di:
essere in possesso del seguente titolo di studio ....
....;
essere cittadino italiano;
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
....;
nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ....;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);
di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego).

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo ....
eventuale recapito telefonico: prefisso .... numero........................

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza...

Elenco delle sedi di servizio in ordine di precedenza o preferenza

....

Data, ...

Firma ....

N.B. — I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

86A9338

Concorso speciale pubblico, per esami, a quarantasette posti nel profilo professionale di addetto ai terminali evoluti, quinta qualifica funzionale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 concernente l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462 che, nello stabilire misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, ha istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Ispettorato centrale repressione frodi articolato anche in uffici periferici, determinando, nell'annessa tabella *A*, le relative dotazioni organiche ed ha potenziato gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, ampliando nell'annessa tabella *B* i contingenti organici del personale;

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1986, con il quale vengono istituiti gli uffici periferici del menzionato Ispettorato con l'indicazione delle relative sedi.

Visto il decreto interministeriale, 23 ottobre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 10. terzo comma. del precitato decreto legge n. 282/86 è stato stabilito, nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla tabella *A*, il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici periferici del servizio repressione frodi con le relative qualifiche.

Visto il decreto interministeriale 9 settembre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del più volte citato decreto-legge n. 282/86 è stato stabilito, nei limiti delle dotazioni organiche complessive delle singole carriere di cui alla menzionata tabella *B*, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e sperimentazione agraria con la specificazione delle relative qualifiche;

Considerato che, giusto il disposto dell'art. 12 del ripetuto decreto-legge n. 282/86 si deve procedere, mediante pubblico concorso, alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali sopraindividuate, anche in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i concorsi per le diverse qualifiche funzionali debbono necessariamente essere preceduti dalla individuazione dei profili professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/84, tenendo conto, ai fini dell'ammissione, degli specifici titoli di studio, di preparazione e di esperienza professionale ivi prescritti, onde pervenire al reclutamento di personale in grado di adempiere, con competenza ed immediatezza, ai particolari compiti cui verrà destinato;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di indire concorsi speciali per la copertura dei posti disponibili nella carriera esecutiva, di cui alla tabella *A* e *B* del citato decreto-legge n. 282/86 secondo le modalità contenute nell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, richiamata dal quarto comma dell'art. 12 dello stesso decreto-legge;

Atteso che gli articoli 9, 12 e 14 della citata legge n.312/80 non trovano applicazione in quanto subordinati all'attuazione del disposto di cui all'art. 10 della ripetuta legge n. 312;

Vista la disponibilità di organico nel profilo professionale di addetto ai terminali evoluti, quinta qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a quarantasette posti nel profilo professionale di addetto ai terminali evoluti, quinta qualifica funzionale, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui alle tabelle organiche del servizio repressione frodi, (posti quarantadue) e degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (posti cinque), secondo le modalità di svolgimento contenute nell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi del servizio repressione frodi e degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria:

Uffici periferici - servizio repressione frodi:

sede di Torino	posti 2
sede di Asti	» 2
sede di Milano	» 2
sede di San Michele all'Adige	» 2
sede di Conegliano	» 2
sede di Genova	» 2
sede di Modena	» 2
sede di Bologna	» 2
sede di Firenze	» 2
sede di Pisa	» 2
sede di Perugia	» 2
sede di Ancona	» 2
sede di Pescara	» 2
sede di Roma	» 2
sede di Portici	» 2
sede di Pontecagnano	» 1
sede di Bari	» 2
sede di Lecce	» 1
sede di Cosenza	» 2
sede di Catania	» 2
sede di Palermo	» 2
sede di Cagliari	» 2

Istituto sperimentale per la zootecnia - sede di Roma	» 1
Istituto sperimentale per la cerealicoltura sede di Roma	» 1
Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo sede di Firenze.	» 1
Istituto sperimentale per l'elaiotecnica sede di Pescara	» 1
Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli sede di Milano	» 1

La destinazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria verrà effettuata secondo l'ordine della stessa, tenuto conto delle preferenze espresse da ciascun candidato nella domanda di ammissione. A tal fine i concorrenti dovranno elencare nella domanda medesima, in ordine di gradimento, le sedi sopraindicate. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione non è ammessa alcuna aggiunta o variazione.

Il candidato che nella domanda di ammissione non indicherà alcuna sede sarà assegnato, osservando l'ordine della graduatoria, ad una delle sedi vacanti.

Coloro che sono nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di disporre eventuali trasferimenti per inderogabili esigenze di servizio, o/e per ragioni di prestigio dell'ufficio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica;

b) conoscenza di una lingua straniera, inglese o francese, a scelta del candidato;

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle leggi vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

d) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione disporrà in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Concorsi - Via XX Settembre n. 20, Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono apporre in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice "6 A"; il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso nonchè il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico;

11) il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti;

12) l'indicazione della lingua straniera prescelta;

13) le sedi di servizio in ordine di preferenza nelle quali, se vincitori, intendono essere destinati.

I menzionati titoli di preferenza o di precedenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, mentre, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà costituita a termini delle vigenti norme.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione richiesto per la partecipazione al concorso e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di cui alla declaratoria del profilo professionale contrassegnato al n. 283 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1984, n. 1219 al quale si riferisce il concorso.

La prova di esame ha la durata di 50 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento di cui al comma successivo, nel luogo, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 6 febbraio 1987.*

I seguenti documenti di riconoscimento sono considerati validi:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempienti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli enventuali titoli preferenziali o di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente il presidente della commissione autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato ne altri contrassegni.

Scaduto il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro e dal segretario della commissione

I pieghi vengono consegnati alla commissione esaminatrice

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne inizia la valutazione

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essi inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957. n 686

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso con il presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base dei titoli di preferenza o di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati alla sede di servizio rispettando le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad una sede di servizio con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova nel profilo professionale di addetto ai terminali evoluti - quinta qualifica funzionale e sono destinati ad assumere servizio nella sede loro assegnata con le modalità di cui all'art. 1 del presente bando, entro il termine di venti giorni dalla ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, dovranno essere, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato, rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I medesimi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui al successivo art. 12 del presente decreto nei termini e con le modalità stabilite nel medesimo articolo.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, in caso di giudizio sfavorevole.

Art. 12.

I nuovi assunti devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro il primo mese di servizio i sottoindicati documenti redatti su carta bollata:

a) diploma in originale o copia autenticata dello stesso, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo di studio, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica e completato delle indicazioni della data del suo conseguimento Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenete la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, debbono presentare, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso).

c) certificato di cittadinanza italiana; tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana alla data di scadenza per la presentazione di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare; tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune o, se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

g) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve, altresì, contenere l'attestazione relativa agli accorgimenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di godimento dei diritti politici di cui alla lettera *d)*.

I candidati che abbbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

Il certificato medico, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e quello del casellario giudiziale dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione.

Art. 13.

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12 accertate dall'ufficio concorsi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito avviso.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I vincitori del concorso dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova e, anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di formazione professionale a carattere regionale, il cui esito concorrerà a costituire elemento di giudizio ai fini del superamento della prova stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1986
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 173

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

CODICE CONCORSO 6 A

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto..
nato a .... il ....
residente in .... via ....
c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso a quarantasette posti nel profilo professionale di addetto ai terminali evoluti, quinta qualifica funzionale.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio ....
....;

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
....;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ....;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego).

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo ....
eventuale recapito telefonico: prefisso .... numero ....

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza ....

Elenco delle sedi di servizio in ordine di preferenza con l'indicazione dei relativi uffici ....
....

Lingua straniera prescelta ....

Data, ...

Firma ....

N.B. — I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.
La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

86A9339

Concorso speciale pubblico, per esami, a trentotto posti nel profilo professionale di agente ausiliario di laboratorio tecnico, quarta qualifica funzionale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, concernente l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462 che, nello stabilire misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Ispettorato centrale repressione frodi articolato anche in uffici periferici determinando, nell'annessa tabella *A*, le dotazioni organiche nell'ambito delle varie qualifiche;

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1986, con il quale vengono istituiti gli uffici periferici del menzionato Ispettorato con l'indicazione delle relative sedi;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, del precitato decreto-legge n. 282/86 è stato determinato, nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla tabella *A*, il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici periferici del servizio repressione frodi con le relative qualifiche;

Considerato che giusto il disposto dell'art. 12 del ripetuto decreto-legge n. 282/86, si deve provvedere mediante concorso pubblico alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali sopraindividuate, anche in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i concorsi per le diverse qualifiche funzionali debbono necessariamente essere preceduti dalla individuazione dei profili professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/84, tenendo conto, ai fini dell'ammissione, degli specifici titoli di studio, di preparazione e di esperienza professionale ivi prescritti, onde pervenire al reclutamento di personale in grado di adempiere, con competenza ed immediatezza ai particolari compiti cui verrà destinato;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di indire concorsi speciali per la copertura dei posti disponibili nella carriera esecutiva di cui alla tabella *A* del citato decreto-legge n. 282/86 secondo le modalità contenute nell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, richiamata dal quarto comma dell'art. 12 dello stesso decreto-legge;

Atteso che gli articoli 9, 12 e 14 della citata legge n. 312/80 non trovano applicazione in quanto subordinati all'attuazione del disposto di cui all'art. 10 della ripetuta legge n. 312;

Vista la disponibilità di organico nel profilo professionale di agente ausiliario di laboratorio tecnico, quarta qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a trentotto posti nel profilo professionale di agente ausiliario di laboratorio tecnico, quarta qualifica funzionale, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui alla tabella organica del servizio repressione frodi, secondo le modalità di svolgimento contenute nell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi del servizio repressione frodi:

Uffici periferici:

sede di Torino	posti 2
sede di Asti	» 2
sede di Milano	» 2
sede di San Michele all'Adige	» 2
sede di Conegliano	» 3
sede di Genova	» 2
sede di Modena	» 3
sede di Bologna	» 3
sede di Firenze	» 2
sede di Pisa	» 2
sede di Perugia	» 1
sede di Ancona	» 2
sede di Pescara	» 1
sede di Roma	» 2
sede di Portici	» 2
sede di Pontecagnano	» 1
sede di Bari	» 1
sede di Lecce	» 1
sede di Cosenza	» 1
sede di Catania	» 1
sede di Palermo	» 1
sede di Cagliari	» 1

La destinazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria verrà effettuata secondo l'ordine della stessa, tenuto conto delle preferenze espresse da ciascun candidato nella domanda di ammissione. A tal fine i concorrenti dovranno elencare nella domanda medesima, in ordine di gradimento, le sedi soprandicate. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione non è ammessa alcuna aggiunta o variazione.

Il candidato che nella domanda di ammissione non indicherà alcuna sede sarà assegnato, osservato l'ordine della graduatoria, ad una delle sedi vacanti.

Coloro che sono nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di disporre eventuali trasferimenti per inderogabili esigenze di servizio, o/e per ragioni di prestigio dell'ufficio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle leggi vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione disporrà in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Concorsi - Via XX Settembre n. 20, Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono apporre in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice «4 A»; il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso nonchè il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico;

11) il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti;

12) le sedi di servizio in ordine di preferenza nelle quali, se vincitori, intendono essere destinati.

I menzionati titoli di preferenza o di precedenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano la esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, mentre, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà costituita a termini delle vigenti norme.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione richiesto per la partecipazione al concorso e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di cui alla declaratoria del profilo professionale contrassegnato al n. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1984, n. 1219, al quale si riferisce il concorso.

La prova di esame ha la durata di cinquanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento di cui al comma successivo, nel luogo, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 6 febbraio 1987.*

Sono considerati validi i seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempienti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli enventuali titoli di preferenza o di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente il presidente della commissione autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di cinquanta minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro e dal segretario della commissione.

I pieghi vengono consegnati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e nel relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso con il presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali o di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso sarano assegnati alla sede di servizio rispettando le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad una sede di servizio con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova nel profilo professionale di agente ausiliario di laboratorio tecnico, quarta qualifica funzionale e sono destinati ad assumere servizio nella sede loro assegnata con le modalità di cui all'art. 1 del presente bando entro il termine di venti giorni dalla ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, dovranno essere, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato, rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I medesimi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui al successivo art. 12 del presente decreto nei termini e con le modalità stabilite nel medesimo articolo.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, in caso di giudizio sfavorevole.

Art. 12.

I nuovi assunti devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - via XX Settembre n. 20 - Roma, entro il primo mese di servizio i sottoindicati documenti su carta bollata:

a) diploma in originale o copia autenticata dello stesso, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo di studio, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica e completo delle indicazioni della data del suo conseguimento. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenete la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, debbono presentare, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana; tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare; tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi; oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune o se assegnati alla leva marittima dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

g) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve, altresì, contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di godimento dei diritti politici di cui alla lettera *d)*.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

Il certificato medico, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e quello generale del casellario giudiziale dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione.

Art. 13.

Evenutali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12 accertate dall'ufficio concorsi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito avviso.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I vincitori del concorso dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova e, anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di qualificazione professionale a carattere regionale, il cui esito concorrerà a costituire elemento di giudizio ai fini del superamento della prova stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1986
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 174

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

CODICE CONCORSO 4A

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente in .... via ....
c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso a trentotto posti nel profilo professionale di agente ausiliario di laboratorio, quarta qualifica funzionale.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio ....
....;

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
....;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ....;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego).

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo ....
eventuale recapito telefonico: prefisso .... numero..............

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza..

Elenco delle sedi di servizio in ordine di preferenza ....
....

Data, ...

Firma ....

N.B. — I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

86A9340

Concorso speciale pubblico, per esami, a ventotto posti nel profilo professionale di coadiutore, quarta qualifica funzionale

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, concernente l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

Visto il decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che, nello stabilire misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, ha istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Ispettorato centrale repressione frodi articolato anche in uffici periferici, determinando, nell'annessa tabella *A*, le relative dotazioni organiche ed ha potenziato gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, ampliando nell'annessa tabella *B* i contingenti organici del personale;

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1986, con il quale vengono istituiti gli uffici periferici del menzionato Ispettorato con l'indicazione delle relative sedi;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, del precitato decreto legge numero 282/86 è stato determinato, nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla tabella *A*, il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici periferici del Servizio repressione frodi con le relative qualifiche;

Visto il decreto interministeriale 9 settembre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 11 terzo comma, del più volte citato decreto legge n. 282/1986 è stato stabilito, nei limiti delle dotazioni organiche complessive delle singole carriere di cui alla menzionata tabella *B*, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e sperimentazione agraria con la specificazione delle relative qualifiche;

Considerato che, giusto il disposto dell'art. 12 del ripetuto decreto legge n 282/86 si deve procedere, mediante pubblico concorso, alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali sopraindividuate, anche in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i concorsi per le diverse qualifiche funzionali debbono necessariamente essere preceduti dalla individuazione dei profili professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/84, tenendo conto, ai fini dell'ammissione, degli specifici titoli di studio, di preparazione e di esperienza professionale ivi prescritti, onde pervenire al reclutamento di personale in grado di adempiere, con competenza ed immediatezza, ai particolari compiti cui verrà destinato;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di indire concorsi speciali per la copertura dei posti disponibili nella carriera esecutiva di cui alle tabelle *A* e *B* del citato decreto legge n. 282/86 secondo le modalità contenute nell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, richiamata dal comma 4 dell'art. 12 dello stesso decreto-legge;

Atteso che gli articoli 9, 12 e 14 della citata legge n. 312/80 non trovano applicazione in quanto subordinati all'attuazione del disposto di cui all'art. 10 della ripetuta legge n. 312;

Vista la disponibilità di organico nel profilo professionale di coadiutore, quarta qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a ventotto posti nel profilo professionale di coadiutore, quarta qualifica funzionale, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alle tabelle organiche del servizio repressioni frodi (posti venticinque) e degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria (posti tre), secondo le modalità di svolgimento contenute nell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi del Servizio repressioni frodi e degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria:

Amministrazione centrale - servizio repressioni frodi . . .	posti	5
Uffici periferici del servizio repressioni frodi:		
sede di Torino	»	2
sede di Asti	»	1
sede di Milano	»	2
sede di San Michele all'Adige	»	2
sede di Genova	»	1
sede di Modena	»	1
sede di Firenze	»	1
sede di Pisa	»	1
sede di Perugia	»	1
sede di Ancona	»	1
sede di Pescara	»	1
sede di Portici (Napoli)	»	1
sede di Lecce	»	1
sede di Cosenza	»	1
sede di Cagliari	»	2
sede di Palermo	»	1
Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo - sede di Firenze	»	1
Istituto sperimentale per la cerealicoltura - sede di Roma	»	1
Istituto sperimentale per le colture foraggere - sede di Lodi	»	1

La destinazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria verrà effettuata secondo l'ordine della stessa, tenuto conto delle preferenze espresse da ciascun candidato nella domanda di ammissione. A tal fine i concorrenti dovranno elencare nella domanda medesima, in ordine di gradimento, le sedi sopraindicate. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione non è ammessa alcuna aggiunta o variazione.

Il candidato che nella domanda di ammissione non indicherà alcuna sede sarà assegnato, osservato l'ordine della graduatoria, ad una delle sedi vacanti.

Coloro che sono nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di disporre eventuali trasferimenti per inderogabili esigenze di servizio, o/e per ragioni di prestigio dell'ufficio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle leggi vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono

deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazone disporrà in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono apporre in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice "3 A", il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto indicato nel precendete art. 2;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico

11) il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina prevista dalle norme vigenti;

12) le sedi di servizio in ordine di preferenza nella quali, se vincitori, intendono essere destinati.

I menzionati titoli di preferenza o di precedenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazioni in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano la esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, mentre, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà costituita a termine delle vigenti norme.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione richiesto per la partecipazione al concorso e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di cui alla declaratoria del profilo professionale contrassegnato al n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1984, n. 1219 al quale si riferisce il concorso.

La prova di esame ha la durata di 50 minuti.

La prova di esame non s'indente superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento di cui al comma successivo, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 6 febbraio 1987*

I seguenti documenti di riconoscimento sono considerati validi.

a) fotografia recente applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale,

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'Amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiusa in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali o di precedenza dicharati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltano il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente il presidente della commissione autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizioni del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione.

I pieghi vengono consegnati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alla operazione del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso con il presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli di preferenza o di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenze o di precedenza, non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministero sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati alla sede di servizio rispettando le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad una sede di servizio con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova nel profilo professionale di coadiutore, quarta qualifica funzionale e sono destinati ad assumere servizio nella sede loro assegnata con le modalità di cui all'art. 1 del presente bando, entro il termine di venti giorni dalla ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salvo la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, dovranno essere comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato, rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I medesimi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui al successivo art. 12 del presente decreto nei termini e con le modalità stabilite nel medesimo articolo.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, in caso di giudizio sfavorevole.

Art. 12.

I nuovi assunti devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro il primo mese di servizio i sottoindicati documenti redatti su carta bollata:

a) diploma in originale o copia autenticata dello stesso, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica e completato dall'indicazione della data del suo conseguimento. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, debbono presentare, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana; tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare; tale

documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

g) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve, altresì, contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione di giudizio complessivo riportato nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica dell'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di godimento dei diritti politici di cui alla lettera *d)*.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

Il certificato medico, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e quello generale del casellario giudiziale dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a qualla della presentazione.

Art. 13.

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12 accertate dall'ufficio concorsi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito avviso.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I vincitori del concorso dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova e, anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di formazione professionale a carattere regionale in cui esito concorrerà a costituire elemento di giudizio ai fini del superamento della prova stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1986
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 176

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)
Codice concorso 3A

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione VI concorsi Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto..
nato a .... il ....
residente in .... via ....
c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso a ventotto posti nel profilo professionale di coadiutore IV qualifica funzionale.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio ....
....,

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
....,

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ....,

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo ....
eventuale recapito telefonico: prefisso .... numero ....

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza:..

Elenco delle sedi di servizio in ordine di preferenza con l'indicazione del relativo ufficio..
....

Data, ...

Firma ....

N.B. — I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

86A9341

Concorso speciale pubblico, per esami, a cinquantadue posti nel profilo professionale di dattilografo, quarta qualifica funzionale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, concernente l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che, nello stabilire misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, ha istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Ispettorato centrale repressione frodi articolato anche in uffici periferici, determinando, nell'annessa tabella *A*, le relative dotazioni organiche ed ha potenziato gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, ampliando nell'annessa tabella *B* i contingenti organici del personale;

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1986, con il quale vengono istituiti gli uffici periferici del menzionato Ispettorato con l'indicazione delle relative sedi;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, del precitato decreto legge numero 282/86 è stato stabilito nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla tabella *A*, il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici periferici del Servizio repressione frodi con le relative qualifiche funzionali;

Visto il decreto interministeriale 9 settembre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 11 terzo comma, del più volte citato decreto legge n. 282/1986 è stato stabilito, nei limiti delle dotazioni organiche complessive delle singole carriere di cui alla menzionata tabella *B*, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e sperimentazione agraria con la specificazione delle relative qualifiche;

Considerato che, giusto il disposto dell'art. 12 del ripetuto decreto legge n 282/86 si deve procedere, mediante pubblico concorso, alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali sopraindividuate, anche in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i concorsi per le diverse qualifiche funzionali debbono necessariamente essere preceduti dalla individuazione dei profili professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n 1219/84, tenendo conto, ai fini dell'ammissione, degli specifici titoli di studio, di preparazione e di esperienza professionale ivi prescritti, onde pervenire al reclutamento di personale in grado di adempiere, con competenza ed immediatezza, ai particolari compiti cui verrà destinato.

Ritenuto di avvalersi della facoltà di indire concorsi speciali per la copertura dei posti disponibili nella carriera esecutiva di cui alla tabella *A* e *B* del citato decreto legge n. 282/86 secondo le modalità contenute nell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, richiamata dal quarto comma dell'art. 12 dello stesso decreto-legge;

Atteso che gli articoli 9, 12 e 14 della citata legge n. 312/80 non trovano applicazione in quanto subordinati all'attuazione del disposto di cui all'art. 10 della ripetuta legge n. 312;

Vista la disponibilità di organico nel profilo professionale di dattilografo, quarta qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a cinquantadue posti nel profilo professionale di dattilografo, quarta qualifica funzionale, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui alle tabelle organiche del servizio repressioni frodi (posti quarantotto) e degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria (posti quattro), secondo le modalità di svolgimento contenute nell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi del Servizio repressioni frodi e degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria:

Amministrazione centrale - servizio repressioni frodi	posti	11
Uffici periferici - servizio repressioni frodi:		
sede di Torino	»	2
sede di Asti	»	2
sede di Milano	»	2
sede di San Michele all'Adige	»	2
sede di Conegliano	»	2
sede di Genova	»	2
sede di Modena	»	2
sede di Bologna	»	2
sede di Firenze	»	2
sede di Pisa	»	1
sede di Perugia	»	2
sede di Ancona	»	1
sede di Pescara	»	2
sede di Roma	»	1
sede di Portici	»	1
sede di Pontecagnano	»	1
sede di Bari	»	2
sede di Lecce	»	1
sede di Cosenza	»	1
sede di Catania	»	2
sede di Palermo	»	2
sede di Cagliari	»	2
Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo sede di Firenze	»	1
Istituto sperimentale per la viticoltura - sede di Conegliano	»	1
Istituto sperimentale per la floricoltura - sede di San Remo	»	1
Istituto sperimentale per la cerealicoltura - sede di Roma	»	1

La destinazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria verrà effettuata secondo l'ordine della stessa, tenuto conto delle preferenze espresse da ciascun candidato nella domanda di ammissione. A tal fine i concorrenti dovranno elencare nella domanda medesima, in ordine di gradimento, le sedi sopraindicate. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione non è ammessa alcuna aggiunta o variazione.

Il candidato che nella domanda di ammissione non indicherà alcuna sede sarà assegnato, osservato l'ordine della graduatoria, ad una delle sedi vacanti.

Coloro che sono nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di disporre eventuali trasferimenti per inderogabili esigenze di servizio, o/e per ragioni di prestigio dell'ufficio

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle leggi vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazone disporrà in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono indicare in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice "2 A", il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto indicato nel precendete art. 2;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico.

11) il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti;

12) le sedi di servizio in ordine di preferenza nella quali, se vincitori, intendono essere destinati.

I menzionati titoli di preferenza o di precedenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazioni in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano la esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, mentre, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà costituita a termine delle vigenti norme.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione richiesto per la partecipazione al concorso e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di cui alla declaratoria del profilo professionale contrassegnato al n. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1984, n. 1219 al quale si riferisce il concorso.

La prova di esame ha la durata di 50 minuti.

La prova di esame non s'indente superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova del concorso stesso, munita di un valido documento di riconoscimento di cui al comma successivo, nel luogo, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 6 febbraio 1987.*

Sono considerati validi i seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'Amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.
Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiusa in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali o di precedenza dicharati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltano il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente il presidente della commissione esaminatrice del concorso stesso autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizioni del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai condidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione esaminatrice del concorso stesso.

I pieghi vengono consegnati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli della risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procediemento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alla operazione del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso con il presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonchè sulla base dei titoli di preferenza o di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenze o di precedenza, non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministero sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sara pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati alla sede di servizio rispettando le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad una sede di servizio con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova nel profilo professionale di dattilografo, quarta qualifica funzionale, subordinatamente, oltre al possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 2, anche dall'accertamento di quello culturale di specializzazione sulla conoscenza della funzionalità della macchina da scrivere, richiesto per il profilo professionale n. 7 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/84.

Essi sono destinati ad assumere servizio nella sede loro assegnata con le modalità di cui all'art. 1 del presente bando, entro il termine di venti giorni dalla ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salvo la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, dovranno essere comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I medesimi dovranno trasmettere la prescritta documentazione come indicato nel successivo art. 12.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, in caso di giudizio sfavorevole.

Art. 12.

I nuovi assunti devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro il primo mese di servizio i sottoindicati documenti redatti su carta bollata:

a) diploma in originale o copia autenticata dello stesso, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica e completa dell'indicazione della data del suo conseguimento. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, debbono presentare, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana; tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare; tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

g) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve, altresì, contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione di giudizio complessivo riportato nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica dell'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di godimento dei diritti politici di cui alla lettera *d)*.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

Il certificato medico, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e quello generale del casellario giudiziale dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a qualla della presentazione.

Art. 13.

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12 accertate dall'ufficio concorsi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito avviso.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1986
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 177

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)
Codice concorso 2A

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto..
nato a .... il ....
residente in .... via ....
c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso a cinquantadue posti nel profilo professionale di dattilografo, IV qualifica funzionale.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio ....
....;

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
....,

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ....;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo ....
eventuale recapito telefonico: prefisso .... numero....................

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza: ....

Elenco delle sedi di servizio in ordine di preferenza con l'indicazione del relativo ufficio..
....

Data, ...

Firma ....

N.B. — I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

86A9342

Concorso pubblico, per esami, a quarantotto posti nel profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, terza qualifica funzionale, per gli uffici del servizio repressioni frodi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Tenuto conto delle riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dei relativi accantonamenti a favore degli aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1986, registro n. 7, foglio n. 175, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che, nello stabilire misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Ispettorato centrale repressione frodi, articolato anche in uffici periferici, determinando, nell'annessa tabella *A*, le dotazioni organiche nell'ambito delle varie qualifiche funzionali;

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1986, con il quale vengono istituiti gli uffici periferici del menzionato Ispettorato con l'indicazione delle relative sedi di servizio;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, del precitato decreto legge n. 282/86 è stato stabilito, nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla tabella *A*, il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici periferici del servizio repressione frodi con le relative qualifiche funzionali;

Considerato che, giusto il disposto dell'art. 12 del ripetuto decreto legge n 282/86 si deve provvedere, mediante concorso pubblico, alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali sopraindividuate, anche in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,n. 1219, concernente l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

Considerato che i concorsi per le diverse qualifiche funzionali debbono necessariamente essere proceduti dalla individuazione dei profili professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/84, tenendo conto, ai fini dell'ammissione, degli specifici titoli di studio, di preparazione e di esperienza professionale ivi prescritti, onde pervenire al reclutamento di personale in grado di adempiere, con competenza ed immediatezza, ai particolari compiti cui verrà destinato;

Atteso che gli articoli 9, 12 e 14 della citata legge n. 312/80 non trovano applicazione in quanto subordinati all'attuazione del disposto di cui all'art. 10 della ripetuta legge n. 312;

Vista la disponibilità di organico nel profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, terza qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a quarantotto posti nel profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, terza qualifica funzionale, del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui all'organico del servizio repressione frodi.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi del Servizio repressioni frodi:

Amministrazione centrale	posti	3
Ufficio periferico di Torino	»	3
Ufficio periferico di Asti	»	2
Ufficio periferico di Milano	»	3
Ufficio periferico di San Michele all'Adige	»	3
Ufficio periferico di Conegliano	»	4
Ufficio periferico di Genova	»	2
Ufficio periferico di Modena	»	3
Ufficio periferico di Bologna	»	3
Ufficio periferico di Firenze	»	3
Ufficio periferico di Pisa	»	3
Ufficio periferico di Perugia	»	1
Ufficio periferico di Ancona	»	2
Ufficio periferico di Roma	»	3
Ufficio periferico di Portici	»	1
Ufficio periferico di Pontecagnano	»	1
Ufficio periferico di Bari	»	2
Ufficio periferico di Lecce	»	1
Ufficio periferico di Cosenza	»	1
Ufficio periferico di Catania	»	2
Ufficio periferico di Cagliari	»	2

La destinazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria verrà effettuata secondo l'ordine della stessa, tenuto conto delle preferenze espresse da ciascun candidato nella domanda di ammissione. A tal fine i concorrenti dovranno elencare nella domanda medesima, in ordine di gradimento, le sedi sopraindicate. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione non è ammessa alcuna aggiunta o variazione.

Il candidato che nella domanda di ammissione non indicherà alcuna sede sarà assegnato, osservato l'ordine della graduatoria, ad una delle sedi vacanti.

Coloro che sono nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di disporre eventuali trasferimenti per inderogabili esigenze di servizio, o/e per ragioni di prestigio dell'ufficio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalla normativa vigente.

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di comulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati

destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione disporrà in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI Concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico.

11) le sedi di servizio in ordine di gradimento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al comma precedente comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposta dall'amministrazione, mentre, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni prescritte nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà costituita con successivo provvedimento a termini delle norme vigenti.

Art. 7.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento e di penna ad inchiostro bleu o nero, nel luogo, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 6 febbraio 1987.*

L'esame consiste in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed in un colloquio.

Una prova scritta consiste nella dettatura di un brano a carattere letterario, con l'indicazione della punteggiatura da parte del candidato.

L'altra prova scritta a carattere pratico sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti allo svolgimento delle mansioni di cui alla declaratoria del corrispondente profilo professionale contrassegnato dal n. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1985.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

cenni sulla struttura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo agli obblighi di servizio propri del profilo professionale della terza qualifica funzionale per la quale il candidato concorre.

I concorrenti che abbiano conseguito nelle prove scritte una votazione di almeno 21/30 saranno ammessi al colloquio e riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione consentita nel colloquio.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori, i candidati che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza a parità di punteggio a norma di legge, dovranno trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere da quello stesso dell'affissione all'albo dell'elenco di cui al precedente art. 7, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli predetti. Tali documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

Art. 10.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova nel profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, terza qualifica funzionale, con il corrispondente trattamento economico.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, dovranno essere comunque compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio, entro il termine di venti giorni a decorrere dalla data di ricezione di apposita raccomandata con avviso di ricevimento, nell'ufficio cui saranno assegnati.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I medesimi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui al successivo art. 12 del presente decreto, nei termini e con le modalità stabilite nel medesimo articolo.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, in caso di giudizio sfavorevole.

Art. 12.

I nuovi assunti devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro il primo mese di servizio i sottoindicati documenti redatti su carta bollata:

a) diploma di licenza di istruzione secondaria di primo grado in originale o copia autenticata dello stesso, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, debbono presentare, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana; tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare; tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

g) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve, altresì, contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione di giudizio complessivo riportato nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica dell'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di godimento dei diritti politici di cui alla lettera *d)*.

Il certificato medico, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e quello generale del casellario giudiziale dovrà essere rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione.

Art. 13.

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12 accertate dall'ufficio concorsi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito avviso.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1986
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 169

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente in .... via ....
c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso a quarantotto posti nel profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, terza qualifica funzionale.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio ....;

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ....;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo ....
eventuale recapito telefonico: prefisso .... numero ....

Elenco delle sedi di servizio in ordine di preferenza ....

Data, ...

Firma ....

N.B. — I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

86A9343

Concorsi pubblico per esami, a cinque posti nel profilo professionale di addetto alle lavorazioni agrarie, terza qualifica funzionale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Tenuto conto delle riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dei relativi accantonamenti a favore degli aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, concernente l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1986, registro n. 7, foglio n. 175, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che, nello stabilire misure urgenti in materia di prevenzione e repressioni delle sofisticazioni alimentari, tra l'altro, determina le specifiche competenze in materia degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e potenzia, a tale scopo, nell'annessa tabella *B* le dotazioni organiche dei citati Istituti sperimentali;

Visto il decreto interministeriale 9 settembre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del citato decreto-legge n. 282/86, è stato stabilito, nei limiti delle dotazioni organiche complessive delle singole carriere di cui alla menzionata tabella *B*, il numero degli addetti ai singoli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria con la specificazione delle relative qualifiche funzionali;

Considerato che, giusto il disposto dall'art. 12 del ripetuto decreto-legge n. 282/86 si deve provvedere, mediante concorso pubblico, alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali sopraindividuate, anche in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i concorsi per le diverse qualifiche funzionali debbono necessariamente essere preceduti dalla individuazione dei profili professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/84, tenendo conto, ai fini dell'ammissione, degli specifici titoli di studio, di preparazione e di esperienza professionale ivi prescritti, onde pervenire al reclutamento di personale in grado di adempiere con competenza ed immediatezza ai particolari compiti cui verrà destinato;

Atteso che gli articoli 9, 12 e 14 della citata legge n. 312/80 non trovano applicazione in quanto subordinati all'attuazione del disposto di cui all'art. 10 della ripetuta legge n. 312;

Vista la disponibilità di organico nel profilo professionale di addetto alle lavorazioni agrarie, terza qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti nel profilo professionale di addetto alle lavorazioni agrarie, terza qualifica funzionale, del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui all'organico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi:

Istituto sperimentale per la zoologia agraria - sede di Firenze . . . . posti 1

Istituto sperimentale per la zootecnia - sezione operativa periferica di Cremona . . . . » 1

Istituto sperimenale per le colture industriali - sezione operativa periferica di Battipaglia . . . . » 1

Istituto sperimentale per le colture industriali - sezione operativa periferica di Osimo . . . . » 1

Istituto sperimentale per l'enologia - sede di Asti. posti 1

La destinazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria verrà effettuata secondo l'ordine della stessa, tenuto conto delle preferenze espresse da ciascun candidato nella domanda di ammissione. A tal fine i concorrenti dovranno elencare nella domanda medesima, in ordine di gradimento, le sedi sopraindicate. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione non è ammessa alcuna aggiunta o variazione.

Il candidato che nella domanda di ammissione non indicherà alcuna sede sarà assegnato, osservato l'ordine della graduàtoria, ad una delle sedi vacanti.

Coloro che sono nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di disporre eventuali trasferimenti per inderogabili esigenze di servizio, o/e per ragioni di prestigio dell'ufficio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalla normativa vigente;

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione disporrà in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20, - Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogò e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico;

11) le sedi di servizio in ordine di gradimento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, mentre, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni prescritte nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, sarà costituita con successivo provvedimento a termini delle norme vigenti.

Art. 7.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento e di penna a inchiostro bleu o nero, nel luogo, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 6 febbraio 1987.*

L'esame consiste in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed in un colloquio.

Una prova scritta consiste nella dettatura di un brano a carattere letterario, con l'indicazione della punteggiatura da parte del candidato.

L'altra prova scritta a carattere pratico sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti allo svolgimento delle mansioni di cui alla declaratoria del corrispondente profilo professionale contrassegnato dal n. 253 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1985.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

cenni sulla struttura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo all'accertamento dell'idoneità del candidato a svolgere le seguenti mansioni: manutenzione e conservazione degli apparecchi in uso nei laboratori scientifici; cura e raccolta del materiale scientifico; preparazione dei campioni per analisi chimiche; lavori manuali inerenti alle prove sperimentali, preparazione delle razioni alimentari destinate agli animali in esperimento, pulizia e custodia degli animali in esperimento; delimitazione delle parcelle di terreno destinate alla sperimentazione; sorveglianza delle operazioni di preparazione, semina, concimazione del terreno, cura della coltivazione, raccolta e conservazione dei prodotti.

I concorrenti che abbiano conseguito nelle prove scritte una votazione di almeno 21/30 saranno ammessi al colloquio e riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza a parità di punteggio dovranno trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste- Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere da quello stesso dell'affissione all'albo dell'elenco di cui al precedente art. 7, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli predetti. Tali documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

Art. 10.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova nel profilo professionale di addetto alle lavorazioni agrarie, terza qualifica funzionale, con il corrispondente trattamento economico.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, dovranno essere comunque compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio, entro il termine di venti giorni a decorrere dalla data di ricezione di apposita raccomandata con avviso di ricevimento, nell'ufficio cui saranno assegnati.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I medesimi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui al successivo art. 12 del presente decreto, nei termini e con le modalità stabilite nel medesimo articolo.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, in caso di giudizio sfavorevole.

Art. 12.

I nuovi assunti devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste- Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro il primo mese di servizio i sottoindicati documenti redatti su carta bollata:

a) diploma di licenza di istruzione secondaria di primo grado in originale o copia autenticata dello stesso, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, debbono presentare, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana; tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare; tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

g) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve, altresì, contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione di giudizio complessivo riportato nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di godimento dei diritti politici di cui alla lettera *d)*.

Art. 13.

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12 accertate dall'ufficio concorsi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito avviso.

La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1986
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 168

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto...
nato a ... il ...
residente in ... via ...
c.a.p. ... chiede di partecipare al concorso a cinque posti nel profilo professionale di addetto alle lavorazioni agrarie, terza qualifica funzionale.

Dichiara di:
essere in possesso del seguente titolo di studio ...
...;
essere cittadino italiano;
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...
...;
nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ...;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);
di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo ...
eventuale recapito telefonico: prefisso ... numero ...

Elenco delle sedi di servizio in ordine di preferenza ...
...

Data, ...

Firma ...

N.B. — I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

86A9344

Concorso pubblico, per esami, a diciotto posti nel profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, terza qualifica funzionale, per gli Istituti di Ricerca e Sperimentazione agraria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Tenuto conto delle riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dei relativi accantonamenti a favore degli aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, concernente l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1986, registro n. 7, foglio n. 175, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che, nello stabilire misure urgenti in materia di prevenzione e repressioni delle sofisticazioni alimentari, tra l'altro, determina le specifiche competenze in materia degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e potenzia, a tale scopo nell'annessa tabella *B*, le dotazioni organiche dei citati Istituti sperimentali;

Visto il decreto interministeriale 9 settembre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del citato decreto-legge n. 282/86, è stato stabilito, nei limiti delle dotazioni organiche complessive delle singole carriere di cui alla menzionata tabella *B*, il numero degli addetti ai singoli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria con la specificazione delle relative qualifiche funzionali;

Considerato, che, giusto il disposto dall'art. 12 del ripetuto decreto-legge n. 282/86 si deve provvedere, mediante l'indizione di un concorso pubblico, alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali sopraindividuate, anche in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i concorsi per le diverse qualifiche funzionali debbono necessariamente essere preceduti dalla individuazione dei profili professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/84, tenendo conto, ai fini dell'ammissione, degli specifici titoli di studio, di preparazione e di esperienza professionali ivi prescritti, onde pervenire al reclutamento di personale in grado di adempiere con competenza ed immediatezza ai particolari compiti cui verra destinato;

Atteso che gli articoli 9, 12 e 14 della citata legge n. 312/80 non trovano applicazione in quanto subordinati all'attuazione del disposto di cui all'art. 10 della ripetuta legge n. 312;

Vista la disponibilità di organico nel profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, terza qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a diciotto posti nel profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, terza qualifica funzionale, del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui all'organico degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi:

Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante - S.O.P. di Gorizia . . . posti 1

Istituto sperimentale agronomico:
sede di Bari . . . » 1
S.O.P. di Modena . . . » 1

Istituto sperimentale per la zootecnia:
S.O.P. di Cremona . . . posti 1
S.O.P. di Torino . . . » 1
S.O.P. di Modena . . . » 1

Istituto sperimentale per la cerealicoltura:
sede di Roma . . . » 1
S.O.P. di Vercelli . . . » 1
S.O.P. di Catania . . . » 1

Istituto sperimentale per le colture foraggere - sede di Lodi . . . » 1

Istituto sperimentale per l'orticoltura S.O.P. Montanaso Lombardo . . . » 1

Istituto sperimentale per le colture industriali:
sede di Bologna . . . » 1
S.O.P. di Osimo . . . » 1

Istituto sperimentale per la viticoltura:
sede di Conegliano . . . » 1
S.O.P. di Asti . . . » 1
S.O.P. di Arezzo . . . » 1

Istituto sperimentale per l'elaiotecnica - sede di Pescara . . . » 1

Istituto sperimentale lattiero caseario - sede di Lodi » 1

La destinazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria verrà effettuata secondo l'ordine della stessa, tenuto conto delle preferenze espresse da ciascun candidato nella domanda di ammissione. A tal fine i concorrenti dovranno elencare nella domanda medesima, in ordine di gradimento, le sedi sopraindicate. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione non è ammessa alcuna aggiunta o variazione.

Il candidato che nella domanda di ammissione non indicherà alcuna sede sarà assegnato, osservando l'ordine della graduatoria, ad una delle sedi vacanti.

Coloro che sono nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di disporre eventuali trasferimenti per inderogabili esigenze di servizio, o/e per ragioni di prestigio dell'ufficio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalla normativa vigente;

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione disporrà in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico;

11) le sedi di servizio in ordine di gradimento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al comma precedente comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, mentre, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni prescritte nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, sarà costituita con successivo provvedimento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 7.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento e di penna a inchiostro bleu o nero, nel luogo, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 6 febbraio 1987.*

L'esame consiste in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed in un colloquio.

Una prova scritta consiste nella dettatura di un brano a contenuto letterario, con l'indicazione della punteggiatura da parte del candidato.

L'altra prova scritta, a carattere pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti allo svolgimento delle mansioni di cui alla declaratoria del corrispondente profilo professionale contrassegnato dal n. 24 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1985.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

cenni sulla struttura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo agli obblighi di servizio propri del profilo professionale della terza qualifica funzionale per la quale il candidato concorre.

I concorrenti che abbiano conseguito nelle prove scritte una votazione di almeno 21/30 saranno ammessi al colloquio e riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori, i candidati che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza a parità di punteggio dovranno trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste- Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere da quello stesso dell'affissione all'albo dell'elenco di cui al precedente art. 7, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli predetti. Tali documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

Art. 10.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova nel profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, terza qualifica funzionale, con il corrispondente trattamento economico.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, dovranno essere comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio, entro il termine di venti giorni, a decorrere dalla data di ricezione di apposita raccomandata con avviso di ricevimento, nell'ufficio cui saranno assegnati.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I medesimi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui al successivo art. 12 del presente decreto, nei termini e con le modalità stabilite nel medesimo articolo.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, in caso di giudizio sfavorevole.

Art. 12.

I nuovi assunti devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro il primo mese di servizio i sottoindicati documenti redatti su carta bollata:

a) diploma di licenza di istruzione secondaria di primo grado in originale o copia autenticata dello stesso, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, debbono presentare, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana; tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare; tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

g) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve, altresì, contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione di giudizio complessivo riportato nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di godimento dei diritti politici di cui alla lettera *d)*.

Il certificato medico, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e quello del casellario giudiziale dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione.

Art. 13.

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12 accertate dall'ufficio concorsi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito avviso.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1986
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 167

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto...
nato a.. il ....
residente in .... via ....
c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso a diciotto posti nel profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, terza qualifica funzionale.

Dichiara di:
essere in possesso del seguente titolo di studio ....
....;
essere cittadino italiano;
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
....;
nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ....;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti);
di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo ....
eventuale recapito telefonico: prefisso .... numero.........................

Elenco delle sedi di servizio in ordine di preferenza ....

Data, ...

Firma ....

N.B. — I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.
La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

86A9345

Concorso pubblico per esami, a sette posti nel profilo professionale di conducente di automezzi, terza qualifica funzionale

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Tenuto conto delle riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dei relativi accantonamenti a favore degli aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, concernente l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1986, registro n. 7, foglio n. 175, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che, nello stabilire misure urgenti in materia di prevenzione e repressioni delle sofisticazioni alimentari, tra l'altro, istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Ispettorato centrale repressione frodi articolato in uffici periferici determinando, nell'annessa tabella *A* le dotazioni organiche delle varie qualifiche funzionali;

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1986 con il quale vengono istituiti gli uffici periferici del menzionato ispettorato con l'indicazione delle relative sedi di servizio;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, del citato decreto-legge n. 282/1986, è stato stabilito, nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla tabella *A*, il numero degli addetti all'ispettorato centrale ed agli uffici periferici del servizio repressione frodi, con le relative qualifiche funzionali;

Considerato che giusto il disposto dall'art. 12 del ripetuto decreto-legge n. 282/86 si deve provvedere, mediante pubblico concorso, alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali sopra individuate, anche in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i concorsi per le diverse qualifiche funzionali debbono necessariamente essere preceduti dalla individuazione dei profili professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/84, tenendo conto, ai fini dell'ammissione, degli specifici titoli di studio, di preparazione e di esperienza professionale, per reclutare personale in grado di adempiere con competenza ed immediatezza ai particolari compiti cui verrà destinato;

Atteso che gli articoli 9, 12 e 14 della citata legge n. 312/80 non trovano applicazione in quanto subordinati all'attuazione del disposto di cui all'art. 10 della ripetuta legge n. 312;

Vista la disponibilità di organico nel profilo professionale di conducente di automezzi, terza qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti nel profilo professionale di conducente di automezzi, terza qualifica funzionale, del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alla tabella organica del servizio repressione frodi.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi del servizio repressione frodi:

Amministrazione centrale	posti	1
Ufficio periferico di Torino	»	1
Ufficio periferico di Asti	»	1
Ufficio periferico di Milano	»	1
Ufficio periferico di San Michele all'Adige	»	1
Ufficio periferico di Conegliano	»	1
Ufficio periferico di Firenze	»	1

La destinazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria verrà effettuata secondo l'ordine della stessa, tenuto conto delle preferenze espresse da ciascun candidato nella domanda di ammissione. A tal fine i concorrenti dovranno elencare nella domanda medesima, in ordine di gradimento, le sedi sopraindicate. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione non è ammessa alcuna aggiunta o variazione.

Il candidato che nella domanda di ammissione non indicherà alcuna sede sarà assegnato, osservato l'ordine della graduatoria, ad una delle sedi vacanti.

Coloro che sono nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di disporre eventuali trasferimenti per inderogabili esigenze di servizio, o/e per ragioni di prestigio dell'ufficio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) patente di guida di autoveicoli tipo C o superiore;

c) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalla normativa vigente;

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

d) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) idoneità fisica alle mansioni di autista;

f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione disporrà in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20, - Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico;

11) il possesso della patente di guida di autoveicoli tipo C o superiore;

12) le sedi di servizio in ordine preferenziale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che siano state presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, mentre, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, sarà costituita con successivo provvedimento a termine delle vigenti disposizioni.

Art. 7.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento e di penna ad inchiostro bleu o nero, nel luogo, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 6 febbraio 1987*

L'esame consiste in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, e in un colloquio.

Una prova scritta consiste nella dettatura di un brano a contenuto letterario, con l'indicazione della punteggiatura da parte del candidato.

L'altra prova scritta a carattere pratico sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti allo svolgimento delle mansioni di cui alla declaratoria del corrispondente profilo professionale contrassegnato dal

n. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1985.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

cenni sulla struttura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo agli obblighi di servizio propri del profilo professionale della terza qualifica funzionale per la quale il candidato concorre;

norme di comportamento sulla guida di automezzi.

I concorrenti che abbiano conseguito nelle prove scritte una votazione di almeno 21/30 saranno ammessi al colloquio e riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.

L'assunzione in servizio è subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica alla conduzione di automezzi.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza a parità di punteggio a termini delle vigenti disposizioni, dovranno trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste- Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni da quello stesso dell'affissione all'albo dell'elenco di cui al precedente art. 7, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 10.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di meritò quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova nel profilo professionale di conducente di automezzi, terza qualifica funzionale, con il corrispondente trattamento economico.

Il provvedimento di nomina sarà esecutivo ad avvenuto accertamento dell'idoneità fisica, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, dovranno essere, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro venti giorni a decorrere dalla data di ricevimento di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato, rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I medesimi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui al successivo art. 12 del presente decreto, nei termini e con le modalità stabilite nel medesimo articolo.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, in caso di giudizio sfavorevole.

Art. 12.

I nuovi assunti devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste- Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro il primo mese di servizio i sottoindicati documenti redatti su carta bollata:

a) diploma di licenza di istruzione secondaria di primo grado in originale o copia autenticata dello stesso, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, debbono presentare, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana; tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare; tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

g) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve, altresì, contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro;

h) copia autenticata della patente di guida di dipo C o superiore.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso Amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza i soli documenti di cui alle lettere *a)*, *g)* e *h)* nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportato nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) copia autenticata della patente di guida di tipo C o superiore;
6) certificato di godimento dei diritti politici di cui alla lettera *d)*.

Il certificato medico, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e quello del casellario giudiziale dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione.

Art. 13.

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12 accertate dall'ufficio concorsi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito avviso.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1986
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 166

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto...
nato a .... il ....
residente in .... via ....
c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso a sette posti nel profilo professionale di conducente di automezzi, terza qualifica funzionale.

Dichiara di:
essere in possesso della patente di guida automobilistica tipo C o superiore;
essere in possesso del seguente titolo di studio ....
....;
essere cittadino italiano;
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
....;
nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ....;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);
di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo ....
eventuale recapito telefonico: prefisso .... numero..........................

Elenco delle sedi di servizio in ordine di preferenza ....
....

Data, ...

Firma ....

N.B. — I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.
La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

86A9346

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Prezzo L. 1.800 (7652048) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.(c.m. 411200862860)